


Grida circa le Bollette, Rastelli, & Guardie



Nuigilando li Signori Presidente, & Conferuatori della Sanità di questo Stato al riparo delli imminenti pericoli per la conferuatione di esso, e vedendo non bastare gli ordini già dati, e le Gride con tanta maturità publicate, hanno stimato al ben publico conuenire, far le seguenti prouisioni.

Primieramente dunque comandano à tutte le Terre per la passata Grida obligate, che subito compiscano alla electione del Bollettario habile, come in essa, alla fabrica de Rastelli, & chiusura delle Terre, con le guardie prescrite, & alla deputatione di persone habili, & idonee nel numero, & cò le qualità in essa espresse per Conferuatori della Sanità di esse Terre, delle quali doppo l'electione fatta siano obligate mandare nota de nomi, cognomi, & qualità à questo Officio nelle mani dell'infrascritto Cancelliere dentro il termine di giorni otto, acciò in ogni occorrenza repentina, & in occasione di qual si voglia successo sappi il Tribunale à chi potere incaricare commissioni, auisi, istruzioni, & ordini, & à chi scriuere la lode, & colpa, debitamente riferendo in casi di diligenza, & trascuraggine in materia di Sanità custodita, & neglecta, & tutto ciò sotto le pene in detta Grida espresse. Per la electione de quali Deputati dalle Terre non s'intende leuata à quelli, che hanno patente particolare di Deputatione da questo Tribunale l'autorità.

Secondo, oltre le auertenze già date à Bollettarij di descriuere con tutte quelle circostanze, che potranno le persone, acciò più facile sia il riconoscerle, & scoprire le fraudi, & di descriuere tutti singularmente nelle bollette, e non per esempio Pietro con cinque persone, & compagni, & N. con due fratelli, & di specificare quato più sia possibile le robbe, almeno per numero, & qualità esteriore, & de fagotti, il che è necessario per rispetto de' duchi, carri, & animali, & a quali, & a più persone poter almeno generale notizia dalle Bollette, & delle persone condannate, & de condottieri, & Barcaruoli, essendo altrimenti facile l'introduzione di robbe contagiose. Auertono detti Signori à Bollettarij, che non facciano bollette à pacini, anche dell'istessa Terra, che siano stati abienti da essi, & non deuono essere ammesse nella Città, senza che più di due giorni prima, & massime se fussero stati in parti proibite le loro bollette, & giustificate bollette, & massime se fussero stati in parti proibite le loro bollette, & in tal caso non doueriano farli bollette, se non doppo la fine de' giorni prescritti cò le sequestrazioni, cautioni, & forme dalle Gride prefisse. In oltre, pche l'audacia di molti temerarij, & la trascuraggine, & malitia di altri Bollettarij da occasione alle fraudi, faccòli dare delle bollette bianche da essi, & quali poi à suo piacere empiono, & uentano, che venendo ciò à notizia del Tribun. rigorosamente si punirà, con pena à chi prenderà tali bollette di scudi cinquanta per bollette, & in caso d'inhabilità di tre tratti di corda in publico, & maggiore, & minore così pecuniaria, come corporale ad arbitrio del Tribun. fino alla vita, conforme alle circostanze del caso, & accidenti, che seguiranno, dichiarando, che trattandoli della publica salute non si admetterà scusa d'inimicitia, ne simile priuato pericolo, & si procederà con informazioni segrete, partecipando doue l'autorità del Tribunale non arriua se con il Senato Eccellentissimo, ouero con Sua Eccellenza, da quali per la publica salute proueneranno ordini conformi alla loro prouidèza. Et alli Bollettarij si impone pena di tre tratti di corda,

priuatione dell'ufficio p sempre, & maggiore, & minore come sopra, secòdo i gradi di malitia, & dolo, auertendoli, che non si admettano scuse, che da donne, & figliuoli di casa siano state date, poiche il carico à diligente custodia gli obbliga. Ne si admetterà scusa, che per forza gli siano state prese, & comandate da persone potenti, se in termine di due giorni non notificaranno ciò con quella maggior giustificatione, che potranno al nostro Tribunale, ouero al più prossimo Podesta Regio, il quale incarichiamo, che subito prenda le opportune informazioni, & ci auisi del tutto. Et perche nessuno habbi à dubitare, dichiarano detti Signori essere compresi in questa dispositione i Bollettarij, Stampatori, & altri Officiali di questo Tribunale, niuno ecceutuato.

Terzo, e perche alcuni osano scualcare i Rastelli, & passare nelle parti ferrate, & strade tagliate, & di sforzare i passi, & mal trattare di parole, ingiuriose, & di fatti le guardie di essi, così nelle Terre, come nelle Città, si proibisce sia di giorno, & di notte, ad ogni persona di qual si voglia stato, & grado tale temerità, sotto pena di tre anni di galera all'uomini, & alle donne di frusta, & esiglio, è maggiore, e minore all'arbitrio del Tribunale, & si incaricano i Consoli, e Deputati alla Sanità delle Terre, sotto pena al detto Tribunale arbitrarie di prendere subito i delinquenti, & consegnarli nelle carceri del più prossimo officio criminale, auisando subito l'officio nostro, alli Custodi delle quali carceri incarichiamo la buona custodia di essi, sotto pena al nostro Tribunale arbitrarie, & etiam di galera, scoprendosi dolo, & fraude.

La istessa prohibitione, & pena habbi luogo in quelli, che non passeranno per le vie ordinarie, & entreranno nelle Terre per li giardini, & case, che rispondono al di fuori, tanto se sarà contro la volontà de' Padroni di esse, come se sarà con loro consenso, poiche ancora essi Padroni incorreranno pena di scudi cento, e maggiore, e minore fino alla Galera inclusiuè all'arbitrio del Tribunale.

Quarto, acciò, che dalle Cassine, & case sparse alla campagna non venga infettatione nelle Terre, non potendosi esse così bene guardare, si proibisce, che in niuna delle istesse Terre, non si facciano tre tratti di corda, & si uentano, & si leuano come infetta, e maggiore, e minore ad arbitrio del Tribunale, Incaricando alli Deputati delle Terre, alle quali sono sottoposte di visitarle almeno vna volta ogni otto giorni, & informarsi diligentemente del stato di sanità delli habitanti in essi, auisando in caso di sospetto, & prouedendo, come meglio le parerà, à pericoli subitanei.

Le pene pecuniarie di sopra espresse si applicaràno à beneficio della publica sanità, ecceutuato il terzo destinato alli accusatori de' contrauentanti al presente Editto. Et acciò niuna delle Guardie, & Bollettarij, & de' Deputati alle Porte, & alla Sanità di questa Città, & Terre del Ducato possa pretendere ignoranza de' luoghi infetti, & sospetti, ordinano questi Signori, che al piede di questo si descriuano, à fine ancora, che ogni persona per zelo della salute publica, & priuata possa restare da pericoli auertita.

Declarando le copie di questo Editto stampate da Francesco Malatesta in Milano hauere piena fede, & vigore, come se fossero autentiche.
Dat. in Milano alli 29. Nouembre 1629.

Terre infeste nel Ducato di Milano.

Territorio di Lecco.	Valle Saffina.
Chiuso.	Barzo.
Molate.	Marro.
Balabio di sotto.	Margno.
Balabio di sopra.	Premana.
Il Porto di Lecco, con case ad esso vicine.	Mortarone.
S. Giovanni la Castagna.	Regolo in Monte Varena.
Magliano.	Prato S. Pietro.
Pesalina.	Prato S. Stefano.
Horca.	Bouone.
Bonacina inferiore, & superiore.	Contado di Como.
Cerceda.	Menafico.
Riuiera di Lecco.	Domasio.
Bellano.	Colico, con suoi Comuni.
Breso.	Valto appresso S. Giorgio del Consiglio di Bromo.
Ombico.	Il Maglio, & Molini di Grauedona.
Torre di Onno.	Il Comune di S. Gregorio.
Gorio.	Arlate Pieue di Briuio.
L'Abbadia.	Nel Ducato.
Dorio.	Aueno della Montagna d'Introzzo.
Salmagna.	Malgrate Pieue di Garlate.
Mandonico.	Merate.
Arconatus Praeses.	Cassano sopra Adda.

Terre nel Ducato sospette.

I Pozzo.
Nel Territorio di Lecco.
Barco.
Castello.
Fonte d'Aquate.
Olginate.
Riuiera di Lecco.
Ochio.
Varena.
Dernio.
Contado di Como.
Gera nelle tre Picui.
Cadenabbia.
Lino.

Città, Prouincie, et luoghi infetti fuori dello Stato di Milano.

Nella Valtellina.
Tirano.
Piantè.
Dubino.
Nel Bergamasco.
Calozzo.
Somasca.
Foppenigo.
La Valle di S. Martino.
Tutti li Paesi de' SS. Grigioni, ecceutuata S. Maria in Valle di Monastero.
Chiavenna, & suo Contado.
Tutti li Paesi de' SS. Suizzeri, ecceutuato Lugano, Locarno, & Mandrisio con i Territorij loro.
Tutto il Vallese. (Mare)
Tutta la Francia, cò tutti i suoi Porti di Tutto il Delphinato, compreso Chiomòte
Tutta la Prouenza.
Città di Sangallo.
Città di Lindò.
Nella Sauoia.
Susa.
S. Giovanni di Moriana.
Tutte le Terre olte S. Giorio.

Iacobus Antonius Taliabos Cancell.